



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 3-Motorizzazione Civile di Torino



ORDINE DI SERVIZIO N.45 /2022

**Patenti nautiche: gestione domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente e procedure d'esame
ESAMINATORI-UTENTI**

IL DIRETTORE

Premesso che:

1. Con D.M. 10 agosto 2021, prot. n. 323 è stata data completa attuazione alle disposizioni di cui all'art. 29, c. 5, del Decreto Interministeriale n. 146/2008 relativamente alle prescrizioni secondo cui *"5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"*.
2. Con l'emanazione di tale disposizione normativa risultano abrogate anche le residuali disposizioni di cui al D.P.R. 431/1997 relativamente a:
 - a. articolo 9/c. 5: *"Il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è contenuto nell'allegato D; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è contenuto nell'allegato E; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 4, è contenuto nell'allegato F"*;
 - b. articolo 16 (*Verballi di esame per patenti nautiche*);
 - c. allegati D, E ed F in cui venivano esplicitati i programmi d'esame per le diverse abilitazioni;
 - d. nonché le disposizioni di cui al previgente D.M. 4 ottobre 2013 relativo alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C;
3. Nulla viene variato circa le modalità di archiviazione delle domande di ammissione agli esami così come previste dal punto B.3 dell'Allegato II al DI 29.7-2008, n. 146.

DISPONE

1. che, come già ribadito nella nota prot. n. 146518/DGTNO del 29/06/2021, le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica dovranno essere archiviate qualora:
 - a) nei sei mesi successivi alla data di presentazione non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame;
 - b) il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte indipendentemente dai motivi addotti (punto B.3 dell'Allegato II al DI 29.7-2008, n. 146);
 - c) il candidato è stato dichiarato non idoneo alla prova teorica per la seconda volta;
 - d) il candidato sia stato dichiarato non idoneo alla seconda prova pratica;
 - e) l'esame si sia concluso con esito favorevole a seguito di superamento di entrambe le prove da parte del candidato.

2. che, come previsto dal punto B.1 dell'Allegato II al DI 29.7-2008, n. 146:" *i candidati dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'Ufficio ove hanno presentato la domanda Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame*", **la convocazione venga effettuata dall'Ufficio sulla base del calendario periodico predisposto** e non in base alla diponibilità del singolo candidato. Nel caso in cui il candidato non si presenti all'esame, lo stesso verrà considerato assente ai fini del computo delle assenze di cui al punto B.3 dell'Allegato II al DI 29.7-2008, n. 146;
3. ai sensi dell'art. 6/c.8 del D.M. 323/2021,relativamente alle procedure di svolgimento della prova scritta, il Quiz carteggio nautico, il Quiz base e, qualora ricorra il caso, il Quiz Vela sono sostenuti dal candidato **in un'unica soluzione** per la durata massima corrispondente alla sommatoria dei tempi di svolgimento ivi previsti da ciascuna prova, fermo restando che il Quiz su elementi di carteggio nautico è propedeutico alla prosecuzione dell'esame, per cui l'esito negativo di tale prova comporta un esito negativo dell'intera prova scritta, a prescindere dai eventuali esiti positivi dei restanti elaborati;
4. entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo. L'assenza del candidato non può essere considerata come una prova negativa ai fini dell'archiviazione della pratica. Il candidato ha diritto a due tentativi di esame e a un'assenza;
5. entro i termini di validità dell'istanza di ammissione agli esami, il candidato ha la possibilità di ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate. A tale proposito si ribadisce che il superamento dei Quiz su elementi di carteggio è propedeutico alla prosecuzione dell'esame;
6. il candidato che, entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, non ha superato la prova pratica, può presentare una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova pratica., etc.;
7. lo svolgimento delle ore di manovre, secondo il programma di cui all'allegato D del D.M. 323/2021, devono essere attestate da una scuola nautica. A tale proposito si ricorda che ai sensi all'art. 49 – septies del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, comma 1 : "*l'attività di scuola nautica e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese*". **Non possono essere considerate valide le attestazioni prodotte dai CIN (Centri di istruzione per la nautica);**
8. il verbale è sottoscritto dall'esaminatore unico unitamente all'esperto velista, se previsto oppure dai membri della commissione d'esame;
9. predisposto il calendario annuale delle sedute di teoria, la sedute relative alla prova pratica saranno svolte successivamente alla teoria entro un tempo massimo di 15 giorni.

Si confida in una puntuale osservanza a quanto sopra indicato.

IL DIRETTORE
BOSIO Dott.ssa Stefania

firmato digitalmente